

Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro

Ricorso in riassunzione ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per la sig.ra **Claudia Landro** (c.f. LND CLD 97R56 C351Z), nata a Catania il 16.10.1997 e residente in Lentini (SR) alla via Luigi Longo 8, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avvocati Davide Alfredo Luigi Negretti (C.F. NGR DDL 78T21 C351G; pec: davidealfredo.negretti@pec.ordineavvocaticatania.it), e Simona Carloni (C.F. CRL SMN 87T54 C351N; pec: simona.carloni@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Catania, via V. Giuffrida n.23, giusta procura in calce al presente atto; i quali avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche al numero di fax 095.2935918 e/o agli indirizzi pec sopra indicati;

ricorrente

Contro: Il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*;

Il Ministero dell’Istruzione – USR Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Il Ministero dell’Istruzione – USR Sicilia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

amministrazioni resistenti

e nei confronti di: Stefania Romano, (C.F. RMNSFN91B45A494U) nata ad Augusta (SR) il 5.2.1991 e residente in Carlentini (SR) alla via Luigi Capuana 6;

controinteressato

Premessa

Con ricorso iscritto al r.g. n. 1737/2021 del TAR Sicilia - Catania, la ricorrente ha chiesto di annullare:

- il decreto n. 13381 del 22.10.2021, non notificato, con il quale l’USR Sicilia – AT di Siracusa ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria di 1° fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS della provincia di Siracusa - classe di concorso ADSS;
- il decreto n. 13382 del 22.10.2021, non notificato, con il quale l’USR Sicilia – AT di Siracusa ha revocato l’incarico di supplenza a. s. 2021/2022, tipo di nomina GPS Fascia I, conferito alla ricorrente fino al termine delle attività didattiche di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso ADSS) presso dell’I.I.S. “Nervi” di Lentini;



- tutti gli altri atti, presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.

Con sentenza n. 3781/2021 pubblicata il 16.12.2021, il TAR Catania ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (**doc. A**).

Con il presente atto, la sig.ra Claudia Landro riassume il giudizio innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale e ripropone le domande formulate ricorso, innanzi al TAR Sicilia - Catania, che si intende integralmente trascritto:

“Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia

Sezione Staccata di Catania

Ricorso

con istanza ex 56 comma 2 cpa

*La sig.ra **Claudia Landro** (c.f. LND CLD 97R56 C351Z), nata a Catania il 16.10.1997 e residente in Lentini (SR) alla via Luigi Longo 8, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avvocati Davide Alfredo Luigi Negretti (C.F. NGR DDL 78T21 C351G; pec: davidealfredo.negretti@pec.ordineavvocaticatania.it), e Simona Carloni (C.F. CRL SMN 87T54 C351N; pec: simona.carloni@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Catania, via V. Giuffrida n.23, giusta procura in calce al presente atto; i quali avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche al numero di fax 095.2935918 e/o agli indirizzi pec sopra indicati;*

ricorrente

dichiara

Al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

Al Ministero dell’Istruzione – USR Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

Al Ministero dell’Istruzione – USR Sicilia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

amministrazioni resistenti

e nei confronti di: Stefania Romano, (C.F. RMNSFN91B45A494U) nata ad Augusta (SR) il 5.2.1991 e residente in Carlentini (SR) alla via Luigi Capuana 6;

controinteressato

di proporre ricorso



*Per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare degli effetti, **anche per mezzo di decreto cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56, c 2, CPA,***

*- del decreto n. 13381 del 22.10.2021, non notificato, con il quale l'USR Sicilia – AT di Siracusa ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di 1° fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS della provincia di Siracusa - classe di concorso ADSS (**doc. 1**);*

*- del decreto n. 13382 del 22.10.2021, non notificato, con il quale l'USR Sicilia – AT di Siracusa ha revocato l'incarico di supplenza a. s. 2021/2022, tipo di nomina GPS Fascia I, conferito alla ricorrente fino al termine delle attività didattiche di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso ADSS) presso dell'I.I.S. "Nervi" di Lentini (**doc. 2**);*

- di tutti gli altri atti, presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.

FATTO

*L'odierna ricorrente ha conseguito titolo di specializzazione per Sostegno - Scuola Secondaria di Secondo Grado il 14.7.2021, nell'anno accademico 2019/2020, con la votazione 30/30 presso l'Università degli Studi di Catania (**doc. 3**).*

*Pertanto, ella con domanda n. 5974086 del 23.7.2021, ha chiesto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS - I fascia e GI - II Fascia per la scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso ADSS (**doc. 4**).*

*Con successivo decreto n. 9421 del 9.8.2021 (**doc. 5, decreto e estratto ADSS I fascia ed elenchi aggiuntivi**), il Dirigente dell'AT di Siracusa ha approvato e pubblicato le GPS di I e II fascia per la provincia di Siracusa di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia su posto comune sia su posto di sostegno.*

L'odierna ricorrente è stata inserita negli elenchi aggiuntivi di prima fascia della classe di concorso ADSS – Sostegno della scuola secondaria di secondo grado.

*Con istanza n. 6326226 del 18.8.2021 (**doc. 6**), la prof.ssa Landro ha inoltrato la domanda di scelta delle sedi per il conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche.*

*Con decreto n. 12484 del 7.10.2021 (**doc. 7, bollettino con estratto nomine sostegno**), il Dirigente dell'USR Sicilia – Siracusa ha approvato il bollettino contenente le nomine per il conferimento delle supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, in seno al quale le veniva assegnata una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'I.S. Nervi di Lentini, presso il quale ha preso servizio il successivo giorno 8.10.2021.*



L'Istituto Scolastico ha provveduto, dunque, ad assegnarle due studenti portatori di handicap fino al giorno 22.10.2021 periodo durante il quale la ricorrente ha partecipato ai collegi docenti, inoltre, instaurando un rapporto con gli studenti ad Ella assegnati.

Nonostante la prof.ssa Landro fosse in possesso del titolo di accesso (come lo è ancora), con il provvedimento impugnato, l'amministrazione resistente ha disposto la sua esclusione dalle GPS della provincia di Siracusa di I fascia – elenchi aggiuntivi e dalle GI di II fascia, classe di concorso ADSS – Sostegno della scuola secondaria di secondo grado sull'errato presupposto della carenza del requisito di accesso.

Con successivo ed immediato provvedimento, l'USR Siracusa ha revocato la supplenza.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Violazione dell'art. 3, comma 7, lett. a, dell'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 del Ministro dell'Istruzione. Erronea applicazione dell'art. 5, comma uno, dell'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 del Ministro dell'Istruzione. Violazione dell'art. 2 del Decreto n. 51 del 3.3.2021 del Ministro dell'Istruzione. Violazione dell'art. 97 Costituzione. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990. Violazione del principio del buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. Errore sui presupposti di diritto. Eccesso di potere. Violazione del principio di legalità. Contraddittorietà manifesta. Difetto di istruttoria. Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Illogicità.

I provvedimenti di esclusione e quelli consequenziali sono illegittimi per tutti i motivi sopra rubricati.

L'art. 1 quater, comma uno, lett. b., del d.l. 126/2019, convertito in l. 159/2019, e ulteriormente modificato dall'art. 2, co.4, lett. a del d.l. 22/2020, ha inserito i commi 6 bis e 6 ter all'art. 4 della l. 124/1999 ed ha istituito le Graduatorie Provinciali per le Supplenze: "Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al



comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo”.

*Con ordinanza ministeriale n. 60/2020 (**doc. 8**), in attuazione dei precetti normativi testè menzionati, il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato e costituito, in sede di prima applicazione e per il biennio 2020/21 e 2021/22, le graduatorie provinciali per le supplenze (d’ora in avanti anche più semplicemente GPS) e le graduatorie di istituto (anche in acronimo GI) su posto comune e su sostegno.*

Tale provvedimento ministeriale disciplina anche l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato.

L’art. 3, comma secondo, dell’OM 60/2020 ha suddiviso le GPS in I e II fascia.

*Il successivo settimo comma, lett. a, precisa: “**Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado,** sono suddivise in fasce così determinate:*

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado”.

L’art. 10 della medesima ordinanza prevede che, coloro che conseguano il titolo di accesso alla prima fascia (abilitazione alla disciplina e/o specializzazione sul sostegno) entro il 1° luglio 2021, possano richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia.

Al fine di assegnare le relative supplenze, gli ambiti territoriali attingono a detti elenchi prioritariamente rispetto alla seconda fascia per il conseguimento delle supplenze.

*L’art. 2 del DM 51/2021 (**doc. 9**), rubricato “Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno” prevede espressamente: “**Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021.** Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione”.*

Secondo la lettera della norma il titolo di accesso alle GPS è il solo titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado.



Quindi, al fine di essere inserito nelle graduatorie di sostegno della scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso ADSS), il docente deve essere in possesso del relativo titolo conseguito presso le Università.

Nel caso di specie, emerge per tabulas come l'odierna ricorrente sia in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno della scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso l'Università degli Studi di Catania lo scorso 14.7.2021 con il massimo dei voti (cfr. doc. 3).

Senonchè, l'amministrazione resistente, dopo averla correttamente inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS della provincia di Siracusa della classe di concorso ADSS – Sostegno della scuola secondaria di secondo grado, ne ha disposto l'esclusione illegittimamente ritenendola sprovvista del relativo titolo di accesso.

Secondo la motivazione del provvedimento, l'esclusione trarrebbe il suo fondamento dall'art. 5, comma 1, dell'O.M. n. 60/2020 che consentirebbe l'inserimento nelle graduatorie della classe di concorso B-32 solamente agli "aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020".

La norma risulta inapplicabile al caso in esame.

Invero, l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 prescrive il possesso di un solo titolo di accesso alle GPS di I fascia quale è quello di specializzazione sul sostegno nel relativo grado della scuola secondaria di secondo grado, laddove, invece, il predetto articolo 5, riguarda esclusivamente l'inserimento nelle graduatorie dei c.d. posti comuni.

La riflessione non è solo tecnica ma anche logica e, sotto tale profilo, la motivazione è illogica e irrazionale e dunque manifestamente violativa dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.

Per armonia argomentativa, si specifica che le graduatorie (ed i relativi posti di docenza assegnati) sono suddivise in posti comuni e su sostegno.

I c.d. posti comuni sono quelli relativi alla materia (ad esempio, Italiano, Latino, Matematica, Storia dell'Arte, etc.) mentre i posti di sostegno sono assegnati ai docenti indipendentemente dalla classe di concorso di provenienza.

L'odierna ricorrente ha presentato domanda di inserimento per la sola graduatoria di sostegno – classe di concorso ADSS (cfr. doc. 4 e 6) e l'amministrazione le aveva coerentemente assegnato una cattedra di sostegno.

La ricorrente non ha inoltrato alcuna domanda di inserimento nella GPS della classe di concorso B-32, né l'amministrazione potrebbe mai sostenere documentalmente il contrario.



Un'ulteriore conferma è documentata dalla domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi nella quale è richiesto solo il titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito dalla ricorrente, in stretta aderenza al disposto dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020.

Nessun ulteriore titolo di accesso è richiesto per la permanenza delle GPS di Sostegno di I fascia.

Il titolo di insegnante di sostegno si consegue dopo un iter lungo con un percorso di ammissione a "numero chiuso" con tre prove (preselettiva, prova scritta e orale) di ammissione, un corso teorico con esami da sostenere (cfr. doc. 3), un periodo di tirocinio in una scuola pubblica e un esame finale (la c.d. tesi).

Il percorso formativo ad hoc che connota tale procedura testimonia l'astrattezza del titolo rispetto alla classe di concorso relativa al singolo insegnamento.

Infatti, il TFA sostegno è un titolo che abilita al generico insegnamento di sostegno agli alunni con disabilità psicofisiche.

*È vero che alle cdc ad esaurimento è preclusa l'attribuzione di nuove cattedre (e, a monte, di concorsi abilitanti) ma **nella specifica materia di insegnamento** – **B 32**.*

In tal senso, la motivazione resa dall'amministrazione resistente in seno al decreto di esclusione non è aderente al caso di specie poiché si riferisce ad una classe di concorso ad esaurimento (e questo non è comunque dirimente in relazione al sostegno) e alle Graduatorie Provinciali di supplenza su posti comuni che, come correttamente rilevato, non possono assegnare nuove cattedre nelle materie cui si riferiscono.

Ella, essendo abilitata all'insegnamento di sostegno, ha indicato la classe di concorso relativa al sostegno scuola secondaria di secondo grado - ADSS.

L'illegittimità dell'esclusione è manifesta.

*A quanto detto si aggiunge che l'O.M. 60/2020 costituisce *lex specialis*.*

Solo nel caso di assenza dei requisiti di accesso previsti da tale normativa l'amministrazione può e/o deve procedere con l'esclusione del candidato.

La disposizione è espressione di attività vincolata dell'amministrazione e coerente con i principi di trasparenza e imparzialità che governano le procedure concorsuali pubbliche¹.

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che "l'Amministrazione autovincolata in sede di elaborazione della "lex specialis"; ne consegue che essa deve necessariamente

¹ Il procedimento in esame non è un vero e proprio concorso pubblico, ma può ritenersi tale perché prevede delle regole per il conferimento delle supplenze nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.



optare per l'esclusione dalla selezione dei soggetti privi dei requisiti positivamente elencati dalla "lex specialis", dal momento che l'attività di verifica del possesso dei titoli di studio richiesti dal bando al fine di partecipare alla procedure concorsuale è da ritenersi di carattere vincolato, non residuando in capo all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità nell'individuazione concreta dei titoli equipollenti” (TAR Puglia, Lecce 16 ottobre 2012, n. 1679).

Nel caso di specie, la ricorrente possiede tutti i requisiti previsti per l'accesso alle GPS di I fascia di sostegno della scuola secondaria di secondo grado.

In tema di espletamento delle procedure concorsuali e sul possesso dei requisiti di accesso, la giurisprudenza ha ritenuto che: “L'art. 2 comma 7, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - per il quale i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione - testualmente riguarda l'«accesso» agli impieghi civili delle Pubbliche amministrazioni, ma deve ritenersi espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell'Amministrazione e di parità di trattamento dei candidati; infatti, in coerenza col favor participationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione ... pertanto, il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda (a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa) può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l'esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni” (Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2016, sent. n. 2689).

Tanto sarebbe sufficiente ad accogliere il ricorso, annullare il provvedimento impugnato e ordinare alle amministrazioni resistenti il reinserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze alla ricorrente.

2. Violazione dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Violazione dell'art. 3, comma 7, lett. a, dell'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 del Ministro dell'Istruzione. Erronea applicazione dell'art. 5, comma uno, dell'ordinanza n. 60 del 10



luglio 2020 del Ministro dell'Istruzione. Violazione dell'art. 2 del Decreto n. 51 del 3.3.2021 del Ministro dell'Istruzione. Eccesso di potere. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione degli artt. 2 e 97 della costituzione. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Illogicità, contraddittorietà e irrazionalità. Difetto di istruttoria.

L'esclusione, avvenuta due settimane dopo il conferimento della supplenza, determina un'evidente violazione del principio del legittimo affidamento.

Nel caso di specie, non è il tempo ad aver determinato il legittimo affidamento, ma la situazione giuridica generata da una precedente attività della P.A., che ha indotto il privato a confidare nel conseguimento di un dato risultato ad esso favorevole, oltre a determinare una illegittima disparità di trattamento rispetto ai soggetti ammessi alla prova successiva.

Il legittimo affidamento è corollario del più ampio e generale principio di buona fede, in aderenza altresì a quanto disposto dall'articolo 2 della Costituzione.

La tutela del legittimo affidamento trova spazio nel rapporto tra il privato e pubblica amministrazione, costituendo un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale: “nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta indirizzare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3536/08; Tar Milano, sez. I, 21 marzo 2000 n. 2801; ex multis Tar Lazio Roma, sez. I, n. 4455/2012).

Non può negarsi, dunque, come le circostanze sopra descritte siano state idonee ad ingenerare in capo all'odierna ricorrente un legittimo affidamento sulla possibilità di essere ammessa al corso e di conseguire il titolo di insegnante di sostegno.

Il danno alla carriera, dovuto dal ritardo dell'ingresso nel mondo del lavoro, non appare neanche risarcibile, poiché del tutto irreparabile e imponderabile nella sua quantificazione.

Oltretutto, il ritardo nell'acquisizione della indipendenza economica riverbera a cascata sulla vita personale, poiché essa è interamente subordinata alla realizzazione professionale.

L'ipotesi trova ulteriore conferma nella circostanza che la ricorrente ha sin da subito dichiarato il possesso del titolo abilitante sul sostegno e ne è prova il fatto che la domanda telematica non chiedeva il possesso di ulteriori titoli di accesso.

Ciò significa che se la ricorrente non fosse stata in possesso del titolo di accesso, il sistema telematico non avrebbe permesso l'accesso a tali procedure.



In altre occasioni, come sarà di certo noto a Codesto Giudicante, il sistema informatico approntato dal Ministero resistente non ha consentito neanche l'inoltro della domanda di partecipazione in via telematica, costringendo gli interessati alla presentazione di domanda con modulo cartaceo.

Nel caso in esame, si ribadisce che alla ricorrente è stato anche consentito l'inoltro della domanda di inserimento con le modalità telematiche.

La recentissima giurisprudenza ha ritenuto che il legittimo affidamento costituisca un principio fondante dell'ordinamento al pari del principio di legalità e di certezza del diritto².

La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che “le conseguenze derivanti da un esercizio contraddittorio del potere di incidere sulla sfera giuridica del cittadino non possono ricadere su chi, in modo incolpevole, sull'Autorità amministrativa abbia fatto affidamento; canone quest'ultimo formalmente elevato al rango di principio generale dell'azione amministrativa dall'art. 1, comma 1, l. n. 241/1990 che impedisce che sul consociato possano ricadere gli errori dell'Amministrazione” (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2021, sent. n. 260).

L'esclusione della ricorrente è, pertanto, illegittima.

L'amministrazione ha, di fatto, annullato il precedente provvedimento di inserimento nelle GPS ed ha revocato la supplenza precedentemente conferita.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento anche sotto questo profilo.

VII. Istanza cautelare previa adozione di decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 comma 2 c.p.a.

Per quanto sopra esposto, il fumus boni iuris è lapalissiano.

Ma la sussistenza del periculum in mora è ancora più evidente e maggiormente rilevante.

Nelle more dell'ordinario giudizio di merito, la ricorrente subirà un pregiudizio grave ed irreparabile.

Come detto, la prof.ssa Landro aveva ottenuto una supplenza fino alla fine delle attività didattiche che le avrebbe permesso di avere un reddito che le permettesse di vivere dignitosamente, ai sensi dell'art. 36 Cost.

A causa del provvedimento di esclusione dalle GPS, come detto, l'AT di Siracusa ha anche

² CGARS, sez. giurisid., 05 dicembre 2018, sent. n. 982.



revocato la supplenza conferitale presso l'I.S. Nervi di Lentini (SR).

In caso di mancata immediata sospensione del provvedimento di esclusione, il danno per la ricorrente sarebbe incommensurabile.

Al tempo trascorso, in assenza dell'adozione di un idoneo provvedimento cautelare, si aggiungerebbe quello necessario alla definizione del giudizio ed eventualmente alla sua esecuzione.

L'odierna ricorrente aveva un solo mezzo di sostentamento derivante dal lavoro presso la scuola pubblica (seppur precario) e ottenuto solo dopo ad un difficile percorso di studi tendente a specializzarsi sul sostegno.

Occorre specificare sin da ora che ciò che si lamenta con la presente istanza non è tanto il danno patrimoniale che ne consegue, quanto invece la perdita delle chances lavorative e delle opportunità di formazione, quali estrinsecazioni dei diritti fondamentali al "pieno sviluppo della persona" (art. 3 della Costituzione) e della "elevazione professionale" (art. 35 della Costituzione).

Il principio di effettività della giustizia amministrativa implica pertanto l'adozione delle idonee misure atte a preservare il diritto all'occasione quale bene della vita.

La mancata sospensione del provvedimento di esclusione con il conseguente reinserimento nelle GPS e la riassegnazione della supplenza precedentemente conferita determinerebbe un danno alla ricorrente sotto un duplice profilo:

1. La ricorrente sarebbe privata del reddito per il proprio sostentamento economico con conseguente violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione;

2. In secondo luogo, la mancata attribuzione delle supplenze le determinerebbe un ulteriore danno nel successivo aggiornamento: le supplenze costituiscono un servizio specifico che gli permetterebbero di avere maggiori opportunità di lavoro nel corso del successivo triennio³.

L'esigenza cautelare è dunque concreta, attuale, e imprescindibile per la salvaguardia del diritto al lavoro del dipendente di cui agli articoli 4 e 35 della nostra Carta Costituzionale.

Inoltre, anche la stessa amministrazione e gli interessi pubblici tutelati, per il conferimento degli insegnanti di sostegno, sarebbero inevitabilmente danneggiati.

³ L'aggiornamento delle GPS avverrà nella prossima estate 2022, alla fine del corrente anno scolastico. In assenza del servizio prestatore quest'anno, la ricorrente sarà inevitabilmente scavalcata da altri docenti. Un anno di servizio vale 12 punti che tutte i suoi colleghi conseguiranno, considerato che tutta la graduatoria di sostegno (ADSS) è esaurita, nonostante la prof.ssa Landro abbia ottenuto il punteggio massimo sul titolo di accesso visto che si è abilitata sul sostegno con il massimo dei voti.



Come emerge dallo stesso bollettino del conferimento delle supplenze, il Ministero dell'Istruzione è sempre costretto a ripiegare su docenti senza titolo per conferire gli incarichi di supplenza sul sostegno.

In altre parole, la carenza di docenti specializzati sul sostegno è cronica.

A lato di ogni considerazione sull'esclusione di uno dei pochi docenti con il titolo (sebbene siano spesso ricercati nella scuola pubblica italiana), l'amministrazione assegnerà l'incarico precedentemente attribuito alla ricorrente ad un docente senza titolo (in sostanza, l'Ambito Territoriale di Siracusa assegnerà quella cattedra ad un docente iscritto nelle graduatorie di posto comune non specializzato).

Nelle due settimane di servizio, la scuola aveva assegnato alla ricorrente due studenti portatori di handicap psicofisico (di cui uno particolarmente grave) e con i quali aveva iniziato ad intraprendere un percorso di inclusione.

A causa dell'esclusione, tale percorso si è interrotto e solo una sospensione immediata con decreto cautelare monocratico, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., eviterebbe tale danno a soggetti molto fragili (oltre che alla ricorrente).

In sostanza, il danno sarebbe, per certi, versi maggiore per l'interesse pubblico tutelato.

Si chiede la sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti di esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di I fascia di sostegno della scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso ADSS) della provincia di Siracusa e della conseguente revoca della supplenza conferita presso l'I.S. Nervi di Lentini (SR), riammettendola e assegnandole nuovamente l'incarico e/o con altra idonea misura cautelare che Codesto Ecc.mo Collegio ritenga funzionale alla sua tutela cautelare.

L'immediatezza nel conferimento di una supplenza ad altro docente rende imprescindibile anche l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico, ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 104/2010.

In coerenza,

SI CHIEDE

L'accoglimento del presente ricorso, previa sospensione cautelare degli effetti, anche per mezzo di decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56, comma 2, c.p.a. e, per l'effetto, la riammissione della ricorrente, ancorché con riserva, negli elenchi aggiuntivi delle GPS di I fascia di sostegno della scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso ADSS) della provincia di Siracusa e conseguente riassegnazione della supplenza conferita presso l'I.S. Nervi di Lentini (SR), con ogni statuizione consequenziale.



Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e il contributo unificato dovuto è pari a € 325, trattandosi di ricorso vertente su pubblico impiego.

Catania, 4 novembre 2021.

Avv. Davide Alfredo Luigi Negretti

Avv. Simona Carloni

Ne consegue che la sig.ra Landro ha diritto ad essere inserita nella graduatoria di 1° fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS della provincia di Siracusa - classe di concorso ADSS.

Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per quanto sopra esposto, il *fumus boni iuris* è lapalissiano.

Ma la sussistenza del *periculum in mora* è ancora più evidente e maggiormente rilevante.

Nelle more dell'ordinario giudizio di merito, la ricorrente subirà un pregiudizio grave ed irreparabile, così come articolato innanzi al TAR Catania.

Come detto, la prof.ssa Landro aveva ottenuto una supplenza fino alla fine delle attività didattiche che le avrebbe permesso di avere un reddito che le permettesse di vivere dignitosamente, ai sensi dell'art. 36 Cost.

A causa del provvedimento di esclusione dalle GPS, come detto, l'AT di Siracusa ha anche revocato la supplenza conferitale presso l'I.S. Nervi di Lentini (SR).

In caso di mancata immediata sospensione del provvedimento di esclusione, il danno per la ricorrente sarebbe incommensurabile.

Al tempo trascorso, in assenza dell'adozione di un idoneo provvedimento cautelare, si aggiungerebbe quello necessario alla definizione del giudizio ed eventualmente alla sua esecuzione.

L'odierna ricorrente aveva un solo mezzo di sostentamento derivante dal lavoro presso la scuola pubblica (seppur precario) e ottenuto solo dopo ad un difficile percorso di studi tendente a specializzarsi sul sostegno.

Occorre specificare sin da ora che ciò che si lamenta con la presente istanza non è tanto il danno patrimoniale che ne consegue, quanto invece la perdita delle chances lavorative e delle opportunità di formazione, quali estrinsecazioni dei diritti fondamentali al "pieno sviluppo della persona" (art. 3 della Costituzione) e della "elevazione professionale" (art. 35 della Costituzione).



Il principio di effettività della giustizia amministrativa implica pertanto l'adozione delle idonee misure atte a preservare il diritto all'occasione quale bene della vita.

La mancata sospensione del provvedimento di esclusione con il conseguente reinserimento nelle GPS e la riassegnazione della supplenza precedentemente conferita determinerebbe un danno alla ricorrente sotto un duplice profilo:

1. La ricorrente sarebbe privata del reddito per il proprio sostentamento economico con conseguente violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione;
2. In secondo luogo, **la mancata attribuzione delle supplenze le determinerebbe un ulteriore danno nel successivo aggiornamento: le supplenze costituiscono un servizio specifico che gli permetterebbero di avere maggiori opportunità di lavoro nel corso del successivo triennio**⁴.

L'esigenza cautelare è dunque concreta, attuale, e imprescindibile per la salvaguardia del diritto al lavoro del dipendente di cui agli articoli 4 e 35 della nostra Carta Costituzionale.

Inoltre, anche la stessa amministrazione e gli interessi pubblici tutelati, per il conferimento degli insegnanti di sostegno, sarebbero inevitabilmente danneggiati.

Come emerge dallo stesso bollettino del conferimento delle supplenze, il Ministero dell'Istruzione è sempre costretto a ripiegare su docenti senza titolo per conferire gli incarichi di supplenza sul sostegno.

In altre parole, la carenza di docenti specializzati sul sostegno è cronica.

A lato di ogni considerazione sull'esclusione di uno dei pochi docenti con il titolo (sebbene siano spesso ricercati nella scuola pubblica italiana), l'amministrazione assegnerà l'incarico precedentemente attribuito alla ricorrente ad un docente senza titolo (in sostanza, l'Ambito Territoriale di Siracusa assegnerà quella cattedra ad un docente iscritto nelle graduatorie di posto comune non specializzato).

Nelle due settimane di servizio, la scuola aveva assegnato alla ricorrente due studenti portatori di handicap psicofisico (di cui uno particolarmente grave) e con i quali aveva iniziato ad intraprendere un percorso di inclusione.

⁴ L'aggiornamento delle GPS avverrà nella prossima estate 2022, alla fine del corrente anno scolastico. In assenza del servizio prestato quest'anno, la ricorrente sarà inevitabilmente scavalcata da altri docenti. Un anno di servizio vale 12 punti che tutte i suoi colleghi conseguiranno, considerato che tutta la graduatoria di sostegno (ADSS) è esaurita, nonostante la prof.ssa Landro abbia ottenuto il punteggio massimo sul titolo di accesso visto che si è abilitata sul sostegno con il massimo dei voti.



A causa dell'esclusione, tale percorso si è interrotto e solo una sospensione immediata con decreto cautelare monocratico, eviterebbe tale danno a soggetti molto fragili (oltre che alla ricorrente).

In sostanza, il danno sarebbe, per certi, versi maggiore per l'interesse pubblico tutelato.

In coerenza, la sig.ra Claudia Landro, come sopra identificata, rappresentata e difesa

CHIEDE

In via cautelare: di accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, come articolati in ricorso e nell'istanza cautelare e, per l'effetto, previa disapplicazione, se necessario, dei decreti n. 13381 del 22.10.2021 e n. 13382 del 22.10.2021 dell'USR Sicilia – AT di Siracusa e/o di ogni altro atto e/o provvedimento adottato dal Ministero dell'Istruzione, anche nelle sue articolazioni territoriali, e/o di ogni istituzione scolastica, condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a reinserirla nelle graduatorie di competenza e riassegnarle la supplenza revocata.

Nel merito: di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS di I fascia di sostegno della scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso ADSS) della provincia di Siracusa, previa disapplicazione, se necessario, dei decreti n. 13381 del 22.10.2021 e n. 13382 del 22.10.2021 dell'USR Sicilia – AT di Siracusa e/o di ogni altro atto e/o provvedimento adottato dal Ministero dell'Istruzione, anche nelle sue articolazioni territoriali, e/o di ogni istituzione scolastica, e condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a reinserirla nelle graduatorie di competenza e riassegnarle la supplenza revocata.

Con vittoria di spese e compensi.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Ove Codesto Ill.mo Giudice adito volesse ritenerlo necessario, al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di un numero elevatissimo di controinteressati (ossia tutti coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS di I fascia di sostegno della scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso ADSS - della provincia di Siracusa) si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito Ministero dell'Istruzione e degli uffici scolastici resistenti.



Si depositano i documenti come indicati nel corpo dell'atto e la sentenza n. 3781/2021 pubblicata il 16.12.2021 con la quale il Tar Catania ha dichiarato il difetto di giurisdizione.

Catania, 26 gennaio 2022.

Avv. Davide A.L. Negretti

Avv. Simona Carloni

